



Approfondimento n. 7 – 21 giugno 2023

RIFORMA DEI CONCORSI PUBBLICI: ECCO TUTTE LE NOVITÀ IN ARRIVO

Luca Di Donna



#AreaTributi
#AreaContabilità
#AreaPersonale
#AreaAziendePubbliche



Premessa

È ormai in dirittura d'arrivo la nuova riforma dei concorsi pubblici. Il 7 giugno scorso, infatti, il Governo ha approvato in esame definitivo un regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Ora si attende solo la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.

“Con il provvedimento approvato oggi – ha commentato il Ministro Zangrillo al termine del Consiglio dei Ministri che ha varato la riforma – tracciamo la strada per un nuovo modo di selezionare il personale pubblico, imprimendo una decisiva accelerazione ai tempi di conclusione delle procedure e puntando su digitalizzazione e trasparenza. Un intervento che ci permette di affrontare le oltre 170 mila assunzioni previste per il 2023 con maggiore forza, fiducia e consapevolezza di aver messo a sistema un meccanismo innovativo e all'avanguardia. La certezza dei tempi è un importante stimolo per i candidati, una garanzia per le amministrazioni”.

Lo schema di decreto in esame attua le previsioni dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che contiene la disciplina regolamentare che le amministrazioni sono tenute ad applicare nell'espletamento delle procedure concorsuali.

L'intervento si inquadra nell'ambito di una riforma di sistema che interessa la pubblica amministrazione, con l'obiettivo di realizzare un ampio disegno volto alla riforma della capacità amministrativa della pubblica amministrazione e al raggiungimento degli obiettivi negoziati con la Commissione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La riforma della pubblica amministrazione italiana, a livello centrale e locale, sia in termini di capitale umano (selezione, competenze e carriere), che in termini di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. In particolare, - nell'ambito della Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione- la missione M1C1-56 poneva come obiettivo, da realizzare entro il 2022, l'entrata in vigore della legislazione attuativa della Riforma del pubblico impiego. La missione M1C1-58, da realizzare entro 30 giugno 2023, ha come obiettivo l'entrata in vigore di tutti gli atti delegati correlati, dei decreti ministeriali, degli atti di diritto derivato e di tutti gli altri regolamenti necessari per l'efficace attuazione della riforma.

Il percorso di riforma è stato avviato con l'art. 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, che ha introdotto meccanismi semplificati per le procedure di concorso che prevedono un ampio ricorso al digitale. Successivamente è stato approvato il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che regola le procedure per assumere a tempo determinato nella PA gli esperti e i funzionari da adibire ai progetti del PNRR e per conferire incarichi di consulenza con sistemi più rapidi ed efficaci.

Infine, il decreto-legge n. 36 del 2022 ha contribuito al completamento della riforma del pubblico impiego e, dunque, al pieno raggiungimento della milestone M1C1-56 prevista per il 30 giugno, anticipando anche alcuni degli elementi essenziali della milestone M1C1-58, costruendo il nuovo assetto dei concorsi, anche mediante la previsione della partecipazione agli stessi mediante il Portale della Presidenza del Consiglio InPA.gov.it.

Gli obiettivi principali che il provvedimento intende perseguire, di seguito sinteticamente elencati, sono molteplici e si pongono a vantaggio tanto della pubblica amministrazione (in termini, come detto, di efficienza ed efficacia nello svolgimento delle selezioni) quanto dei partecipanti ai concorsi, nei confronti dei quali si è reputato di dover garantire la maggiore e più agevole possibilità di partecipazione:

1. Aggiornamento e semplificazione della disciplina in materia di accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni: si adegua la disciplina dei concorsi alle riforme introdotte nel pubblico impiego e a quelle di efficientamento, digitalizzazione, velocizzazione e razionalizzazione nello svolgimento delle procedure concorsuali. Il regolamento semplifica e coordina la normativa vigente, assicurandone la chiarezza e la semplicità della disciplina.

2. Digitalizzazione: in un contesto caratterizzato dallo sviluppo delle tecnologie informatiche e dal sempre maggiore utilizzo delle stesse nella pubblica amministrazione, si è ritenuto opportuno procedere a definire un meccanismo di partecipazione completamente informatizzato. Il portale In.PA consente un reclutamento veloce e trasparente, innalzando la qualità del capitale professionale delle pubbliche amministrazioni. Consente, altresì, ai partecipanti, di reperire, in un unico strumento, ogni informazione utile alla procedura (ivi compresi i bandi, i profili ricercati, le comunicazioni, le graduatorie) e di utilizzare lo strumento medesimo per procedere all'inserimento della domanda di partecipazione, del curriculum, al pagamento dell'eventuale contributo previsto, così elidendo qualsiasi ostacolo burocratico che normalmente poteva insorgere nella fase delle selezioni.

3. Introduzione di misure che garantiscono la parità di genere: con l'obiettivo di evitare il prodursi di situazioni discriminatorie nei confronti delle donne che si trovino in gravidanza/allattamento, sono state introdotte disposizioni specifiche, prevedendo che laddove risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando, le amministrazioni assicurano, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone o la disponibilità di appositi spazi, la partecipazione alle prove, di modo che in nessun caso il ricorrere di tali condizioni possa compromettere la partecipazione al concorso.

4. Adeguamento dei meccanismi di riserva e titoli di preferenza al nuovo contesto ed alla salvaguardia della parità di genere: si è ritenuto - alla luce dell'anacronismo di alcune norme che giustificavano il riconoscimento della riserva nell'accesso al pubblico impiego in favore di talune categorie di soggetti, ed al fine di evitare che il perdurare di tale situazione potesse generare ingiustificate discriminazioni, sia nei confronti degli altri partecipanti in generale, sia fondate sul genere -, di rimodulare le categorie protette da riserva ed i titoli di preferenza. Si è, altresì, ritenuto di valorizzare, tra gli altri, quale titolo di preferenza, l'appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione in relazione alla qualifica per la quale il candidato ha partecipato, a parità, ovviamente di titoli e merito ed a determinate condizioni.

L'aggiornamento del D.P.R. n. 487 del 1994

Il testo del provvedimento in esame si compone di 4 articoli, ma le disposizioni principali sono contenute nell'art. 1, il quale apporta numerose modifiche all'originaria versione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Di seguito proponiamo una dettagliata sintesi delle principali novità introdotte dall'articolo in commento.

La lettera a) sostituisce l'articolo 1 (Modalità di accesso), prevedendo che l'assunzione agli impieghi a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avvenga mediante concorsi pubblici svolti nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si stabilisce, altresì, che l'amministrazione che indice il concorso adotta la tipologia selettiva, tra quelle previste (concorso per esami, per titoli ed esami o corso-concorso), più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando. Si prevede, ancora, il rispetto, nell'espletamento delle procedure, dei principi di imparzialità, efficacia, efficienza e celerità di espletamento, con possibilità di ricorrere all'ausilio di sistemi automatizzati per la realizzazione di forme di preselezione e selezioni decentrate per circoscrizione territoriali. Per le aree o categorie per l'accesso alle quali continua ad essere richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, poi, il reclutamento di nuovo personale avviene mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai Centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono invece per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.

Il comma 6 dell'articolo 1 prevede infine che restano esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione del decreto, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione ai quali sono fatte salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Resta, altresì, escluso il reclutamento del personale del SSN e i segretari comunali.

La lettera b) sostituisce l'articolo 2 (Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego). In particolare, i requisiti prescritti sono: a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38 commi 1, 2 e 3-bis del d.lgs. 165/2001; b) maggiore età (18 anni); c) godimento dei diritti civili e politici; d) idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione; e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti. Il comma 2 precisa che per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza. Per le assunzioni nel pubblico impiego della provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione. Viene poi previsto che l'amministrazione può sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. Le amministrazioni individuano, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione professionale richiesto per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonché con il sistema di classificazione adottato

dall'amministrazione o ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette. Si precisa, inoltre, che per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o di categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e per la cooperazione internazionale, le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e difesa in giudizio dello Stato, si applica il comma 6, dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, debbono darne notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. Si specifica che i requisiti richiesti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine previsto dal bando che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. Tanto in ragione del fatto che taluni requisiti sono potenzialmente passibili di essere persi dal concorrente nel corso del tempo e che, gli stessi, sono invece necessari al fine di prestare effettivo servizio nella la pubblica amministrazione.

La lettera c) sostituisce l'articolo 3 (Bando di concorso) prevedendo la pubblicazione del bando di concorso nel portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Portale InPa) e nel sito istituzionale dell'amministrazione procedente in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Anche tale disposizione risponde all'esigenza di rendere fruibile, in un'unica sede, tutte le informazioni, adempimenti, comunicazioni, relative alla procedura concorsuale, così agevolando la partecipazione degli interessati. La predetta pubblicazione del bando di concorso sul portale, tiene luogo a decorrere dall'anno 2023. Viene poi altresì definito il contenuto del bando, che deve prevedere il termine e le modalità di presentazione delle domande sempre attraverso il predetto portale. Esso deve indicare, inoltre, i requisiti generali e particolari eventualmente richiesti per la specifica posizione da ricoprire, il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi, le prove cui il candidato è chiamato e le modalità di attribuzione dei punteggi, i criteri di valutazione che la commissione adopererà nella valutazione delle prove, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5 (e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi), i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno (in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti) e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie (nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 5), come pure le misure per assicurare a tutti i soggetti con DSA, nella prova scritta, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove ai sensi del successivo articolo 7. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'amministrazione interessata possono disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei

requisiti prescritti. I bandi di concorso dovranno per di più dar conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie di cui al comma 2 dell'articolo 5, nonché della consistenza di genere nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso. Tale disposizione risponde alla necessità di rendere trasparente il numero dei dipendenti uomini e donne nell'amministrazione già in sede di emanazione del bando, ai fini di cui alla disposizione contenuta alla successiva lettera e) che prevede, tra l'altro, l'attribuzione di un titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, al genere sotto-rappresentato nell'amministrazione che bandisce il concorso. Si prevede, inoltre, che nella valutazione relativa al servizio prestato i periodi di congedo per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparati al servizio prestato e non possono in alcun modo comportare alcuna decurtazione dei relativi punteggi e che per la partecipazione possa essere fissato un contributo di ammissione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Su espressa sollecitazione del Consiglio di Stato, il Legislatore ha previsto infine l'introduzione di specifici meccanismi idonei a evitare e/o ridurre il contenzioso connesso all'utilizzazione di tecnologie informatiche nella presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici. Nella versione finale del decreto è stato infatti introdotto un comma aggiuntivo all'articolo in commento a tenore del quale: *«7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato».*

La lettera d) sostituisce l'articolo 4 (Portale InPa). La disposizione prevede che alle procedure concorsuali si partecipi esclusivamente mediante registrazione gratuita al Portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica www.InPA.gov.it. Tale registrazione può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater (SPID, CIE) e 2-nonies (CNS), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante un'identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE), n. 910/2014. Si stabilisce, poi, che ai fini di cui al comma 2, dell'articolo 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di autocertificazione, indicando: a) il cognome, il nome, il codice fiscale; b) il luogo e la data di nascita; c) di essere cittadino italiano o dell'UE ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza), il proprio indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura, unitamente ad un recapito telefonico; e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale; g) il

titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale e richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di studio è stato conseguito all'estero, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiarare che provvederà a richiedere l'equiparazione; h) la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata richiesta dal bando; i) le documentate esperienze professionali da valutare in base a quanto previsto dal bando; l) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Si prevede inoltre che la registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le amministrazioni che bandiscono le procedure selettive si riservano di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate da coloro che risulteranno vincitori. Al fine di agevolare la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni, si prevede infine che ogni comunicazione concernente il concorso o la selezione, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma; così come, data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. Le modalità di accesso e di utilizzo del Portale da parte delle Regioni e degli enti locali sono disciplinate con il decreto di cui al comma 4, dell'articolo 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La lettera e) sostituisce l'articolo 5 (Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere). Le modifiche apportate alle previgenti disposizioni si sono rese necessarie in ragione della necessità «di limitare le categorie protette da riserva e di rimodulare i titoli di preferenza *“alla luce dell'anacronismo di alcune norme che giustificavano il riconoscimento della riserva nell'accesso al pubblico impiego in favore di talune categorie di soggetti, ed al fine di evitare che il perdurare di tale situazione potesse generare ingiustificate discriminazioni, sia nei confronti degli altri partecipanti in generale, sia fondate sul genere”*». Sono attualmente previste riserve di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate nonché le riserve di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, la stessa viene effettuata in misura proporzionale per ciascuna delle categorie riservate. Se tra i concorrenti idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nell'ordine sopra indicato. Sono considerati, a parità di titoli e di merito, ed in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, titoli di preferenza: a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio; b) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; c) gli orfani e i figli dei caduti o dei mutilati e invalidi degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 2, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività; d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha

indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato; e) maggior numero dei figli a carico; f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b); g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato; i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'articolo 16-octies, comma 1-quinques, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; m) l'aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; n) essere titolare o avere svolto di incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6; p) minore età anagrafica. Si è inteso, nella sostanza, rimodulare il riconoscimento delle riserve e dei titoli di preferenza, adottandoli al nuovo contesto ed alle esigenze di non discriminazione tra i generi e nell'accesso al lavoro, dando certamente rilievo alle esigenze meritevoli di tutela ma contemperandole, al tempo stesso, con la necessità che talune situazioni siano valutate non più a prescindere dai punteggi conseguiti nelle prove, ma a parità di titoli e di merito con gli altri concorsisti.

La lettera f) sostituisce l'articolo 6 (Equilibrio di genere) prevedendo che al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando deve indicare, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al trenta per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o). La disposizione ha il fine di dare attuazione in maniera razionale ed aderente alla concreta realtà dell'amministrazione al principio della parità di genere. Si è, dunque, in primo luogo, individuata una percentuale "fisiologica" di sotto-rappresentazione nell'amministrazione, al di sotto della quale l'appartenenza al genere non viene considerata significativa ai fini del riconoscimento del titolo di preferenza. Invero, ritenere applicabile il titolo di preferenza anche laddove la differenza di consistenza numerica tra i generi in seno all'amministrazione sia minima e, per ciò stesso da considerare rientrante in un canone di normalità, pare non funzionale al raggiungimento dell'obiettivo.

La lettera g) sostituisce l'articolo 7 (Svolgimento delle prove e modalità speciali), prevedendo che il diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva deve essere comunicato ai singoli candidati mediante il portale. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note ai sensi della legge di approvazione delle Intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'interno. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, la pubblicità delle prove può

essere garantita attraverso modalità digitali che consentano il collegamento da remoto da parte del pubblico. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, le amministrazioni devono obbligatoriamente prevedere, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto di soluzioni tecniche tali da assicurare la pubblicità delle stesse. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, fornendo indicazione dei punteggi conseguiti e dandone comunicazione a ciascun candidato sempre tramite portale. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito la selezione. Le amministrazioni prevedono, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento delle prove concorsuali sia svolto attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla Commissione di concorso nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Le amministrazioni assicurano altresì, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone o la disponibilità di appositi spazi, la partecipazione alle prove alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, prevedendosi che in nessun caso il ricorrere di tali condizioni possa compromettere la partecipazione al concorso. Per rispondere a questo obiettivo, i bandi di concorso devono prevedere specifiche misure di carattere organizzativo e di comunicazione preventiva da parte degli interessati. Si è ritenuto, in sintesi, di valorizzare il diritto della madre/futura madre a non veder in alcun caso penalizzata la partecipazione al concorso dalla propria condizione, dovendosi, di contro favorire, in ogni modo, l'esercizio della genitorialità, anche nella fase di accesso al pubblico impiego.

La lettera h) sostituisce i commi 1 e 3 dell'articolo 8. Il comma 1 prevede in particolare che nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione. Al comma 3 si prevede invece che le prove di esame si svolgano secondo le modalità di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La lettera i) sostituisce l'articolo 9 (Commissioni esaminatrici) stabilendo che le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici debbano essere composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Possono, altresì, far parte delle commissioni specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si prevede a tal fine che, per ciascun concorso, le amministrazioni pubblicano attraverso il portale InPa specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente delle commissioni. L'individuazione dei componenti avviene mediante sorteggio tra i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti. Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Le disposizioni disciplinano, altresì, le sottocommissioni e le eventuali prove decentrate, stabilendo che in ogni sede sia costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e costituito almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso è stato bandito. I membri del predetto comitato

sono individuati dall'amministrazione precedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le commissioni esaminatrici devono prevedere, preferendo l'individuazione di personale di qualifica superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di: a) personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche appartenente ad altra amministrazione; b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso; c) professionisti esperti nella valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali se definite dai bandi di concorso o appartenenti a soggetti esterni specializzati in assessment; d) personale non dirigenziale appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso, con funzione di segretario e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi, salvo che il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Si prevede inoltre che la commissione esaminatrice comunichi i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori anche in modalità telematica, nel rispetto della sicurezza e della tracciabilità delle comunicazioni. Infine, i componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.

La lettera l) sostituisce l'articolo 11 (Adempimenti della commissione), prevedendo che prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, anche in funzione del numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico e, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e la scelta di quella da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati. L'accesso di questi ultimi al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito sempre previa identificazione degli stessi. In ogni fase della procedura la commissione adotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario che ne garantiscono l'integrità e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica. Si prevede che le procedure concorsuali devono concludersi entro centottanta giorni dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto. Gli esiti delle prove orali vengono invece pubblicati al termine di ogni

sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, poi, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale. Le disposizioni in esame mirano a ridurre sensibilmente i tempi di espletamento dei concorsi, con specifico riferimento alle procedure ordinarie, in modo da dare maggior certezza ai candidati in merito ai tempi di assunzione e, al tempo stesso, permettere alle amministrazioni di programmare attività che presuppongono i nuovi ingressi.

La lettera m) sostituisce il comma 3 dell'articolo 12 stabilendo che per gli avvisi e le selezioni pubblicati sul portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul medesimo portale. Anche in questo caso, si è inteso privilegiare l'utilizzo del portale quale strumento di comunicazione tra il candidato e l'amministrazione di competenza, al fine di agevolare, per entrambi, l'espletamento degli incombeni relativi all'accesso agli atti e all'accesso civico generalizzato.

La lettera n) sostituisce il comma 2 dell'articolo 13 stabilendo che gli elaborati sono scritti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. La commissione assicura che il file salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.

La lettera o) apporta modifiche all'articolo 15. Il comma 6 viene sostituito mediante previsione del decorso dei termini per l'impugnativa delle graduatorie dalla pubblicazione della stessa sul portale e sul sito dell'amministrazione interessata. Alla modifica delle modalità di pubblicazione della graduatoria (esclusivo utilizzo del portale e del sito dell'amministrazione in luogo della Gazzetta Ufficiale), viene dunque ricollegato l'effetto giuridico della decorrenza dei termini per l'eventuale impugnativa delle stesse. Il comma 7 ribadisce invece la validità biennale delle graduatorie concorsuali dalla data di approvazione delle stesse. Da segnalare, poi, anche l'intervenuta abrogazione dei commi 4 e 5 dell'art. 15 citato per effetto di quanto disposto dal successivo art. 2 del presente decreto.

La lettera p) sostituisce l'articolo 16 (Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva della nomina), prevedendo che le amministrazioni che hanno bandito il concorso pubblicano uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire idonea documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza già indicati nella domanda. La modifica della decorrenza del termine per la trasmissione della documentazione (che prima era individuato nei quindici giorni successivi a quello in cui i candidati hanno sostenuto il colloquio), risponde all'esigenza di stabilire un termine unico per tutti i concorsisti, così razionalizzando e semplificando l'espletamento dell'incombenza. Tale documentazione non deve essere prodotta e non può essere richiesta in ogni caso in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 68,

risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

La lettera q) sostituisce l'articolo 17 (Assunzioni in servizio), prevedendo che i candidati dichiarati vincitori, o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria, sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei candidati vincitori ed idonei eventualmente assunti nell'arco di validità della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 7. Si stabilisce che il vincitore o l'idoneo che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina e, qualora assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

La lettera r) sostituisce l'articolo 18 (Compensi per le commissioni di concorso),prevedendo che i compensi per i componenti delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza sono quelli stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13,della legge 19 giugno 2019, n. 56, e che tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dagli enti locali.

La lettera s) sostituisce l'articolo 18-bis (Regioni ed enti locali), stabilendo, con riferimento alle regioni e agli enti locali, che le stesse si conformano alle disposizioni recate dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001.

La lettera t) sostituisce l'articolo 19 (Concorsi unici) prevedendo che il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolga mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, di cui ai precedenti articoli. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. È prevista la possibilità per le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca, di aderire alla ricognizione dei fabbisogni per l'indizione dei concorsi unici di cui all'articolo 21, obbligandosi, in questo caso, ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno. Anche nel caso dei concorsi unici, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, mediante il Portale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni

interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi unici, si prevede infine che il bando di concorso possa fissare un contributo di ammissione per ciascun candidato, non superiore a 10 euro per i concorsi per il personale non dirigenziale, e da 10 a 15 euro per i concorsi per il personale dirigenziale.

La lettera u) sostituisce l'art. 20 (Sedi di esami) stabilendo che il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno di cui all'articolo 21, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima Regione e, laddove tali vacanze risultino riferite ad una singola Regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. In caso di svolgimento delle prove di concorso in sedi decentrate il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.

La lettera v) sostituisce l'art. 21 (Adempimenti per il concorso unico), prevedendo che i concorsi unici siano organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 35, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

La lettera z) apporta modifiche formali ai Capi III e IV. In particolare sostituisce le parole "sezione circoscrizionale/sezioni circoscrizionali", ovunque ricorrano, con "Centro/Centri" e le parole "lista/liste" da "elenco/elenchi"; le parole "della legge 4 gennaio 1968, n. 15" sono sostituite dalle seguenti "del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"; le parole "direzione provinciale del lavoro" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "Centro per l'impiego"; le parole "direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "Centro per l'impiego"; le parole "direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "Centri per l'impiego".

La lettera aa) apporta modifiche all'art. 24, stabilendo che i Centri per l'impiego formano una graduatoria relativa a ciascuna area o categoria e profili generici e diverse graduatorie, distinte per area o categoria, e profili che richiedono specifiche professionalità, nelle quali l'inserimento,

a differenza della prima, è operato sulla base del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato.

La lettera bb) apporta modifiche formali ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 e sostituisce il comma 3, stabilendo che le amministrazioni e gli enti richiedenti debbono indicare nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

La lettera cc) sostituisce il comma 2 dell'articolo 27, concernente le assunzioni attraverso gli uffici circoscrizionali per l'impiego (ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56), prevedendo le modalità di svolgimento della selezione mediante prove pratiche attitudinali ovvero sperimentazioni lavorative.

La lettera dd) sostituisce l'articolo 29 (Campo di applicazione), prevedendo che le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente regolamento.

La lettera ee) sostituisce il già citato articolo 30 del D.P.R. n. 487 del 1994 (Modalità di iscrizione e requisiti), stabilendo che i soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione al Centro per l'impiego ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dichiarando il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È comunque riservata all'amministrazione o ente che procede all'assunzione la facoltà di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie di area o categoria nelle quali è prevista l'assunzione.

La lettera ff) e gg) apportano modifiche agli articoli 31 e 32.

La lettera hh) aggiunge un nuovo articolo 32-bis al D.P.R. n. 487 del 1994 (Clausola di salvaguardia), con il quale si dispone l'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente decreto anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, seppur compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

Le ulteriori novità introdotte dal “Decreto PA” e dal “Decreto Alluvioni”

Se la riscrittura della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, rappresenta il cuore della riforma dei concorsi pubblici, non vanno tuttavia dimenticati gli altri provvedimenti legislativi di recente emanazione incidenti direttamente o indirettamente sulla materia.

Ci riferiamo in primo luogo alla legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (c.d. “Decreto PA” o “Decreto Assunzioni”). Quest'ultima prevede innanzitutto l'introduzione (si veda il nuovo comma 9-bis dell'articolo 1) di una riserva di posti nei concorsi pubblici in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale.

La suddetta riserva, pari al 15% dei posti banditi, fa comunque salve:

- le quote di riserva previste dalla L. 68/1999 in favore dei soggetti aventi titolo all'assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette definite ai sensi della medesima legge n. 68;
- le quote di riserva previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini che non possono complessivamente superare la metà dei posti banditi nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto (ex art. 5, c. 1, D.P.R. 3/1957);
- la riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno nell'ambito delle procedure comparative finalizzate alle progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse (ex art. 52, c. 1-bis, del D.Lgs. 165/2001).

Si dispone inoltre che, se la suddetta riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione.

Viene poi prevista la possibilità (si veda il nuovo comma 14-septies dell'articolo 1) di individuare, con riferimento alla quota riservata dalla normativa vigente all'assunzione obbligatoria di soggetti rientranti nelle categorie protette, eventuali riserve in favore dei gruppi di persone con disabilità per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo. A tal proposito si ricorda che le quote di riserva a cui fa riferimento la disposizione in commento sono quelle previste dall'articolo 3 della L. 68/1999 in favore dei soggetti aventi titolo all'assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette definite ai sensi della stessa legge 68.

Ma è soprattutto l'art. 1-bis del citato provvedimento a segnare la "cifra" complessiva del disegno di riforma portato a compimento con il decreto-legge in esame. Quest'ultimo reca infatti un complesso di disposizioni che modificano le modalità di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare, le novelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), del presente articolo recano alcune integrazioni della disciplina dei concorsi unici, prevedendo che gli stessi possano essere organizzati su base territoriale, definendo le possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri ambiti territoriali del medesimo concorso e specificando che il personale dell'associazione Formez PA può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei medesimi concorsi unici.

La novella di cui al numero 2) della suddetta lettera a) introduce invece un limite massimo al numero dei candidati idonei. Tale limite è pari al *"20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi"* (ferma restando, per l'idoneità, anche la condizione del conseguimento di un punteggio non inferiore a quello minimo previsto dal bando). Si prevede inoltre che, nel rispetto del suddetto limite, l'amministrazione possa procedere allo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione. Siamo perciò in presenza di una disposizione che limita fortemente la possibilità per le amministrazioni pubbliche di assumere nuovo personale mediante lo scorrimento delle graduatorie concorsuali (in particolare di quelle approvate da altri enti). In questo contesto, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ANCI e UPI, hanno già manifestato la loro preoccupazione per le conseguenze negative che questa norma avrà sul funzionamento dei servizi delle Regioni e degli Enti Locali, considerati i tempi necessari per l'espletamento di nuove

procedure concorsuali e la inevitabile moltiplicazione delle stesse con ulteriori costi a carico delle amministrazioni.

La modifica di cui alla successiva lettera c) prevede inoltre che, fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso possano contemplare lo svolgimento della sola prova scritta, in deroga esplicita al principio che richiede lo svolgimento - oltre che di almeno una prova scritta, a contenuto teorico-pratico - anche di una prova orale; dall'ambito della deroga sono escluse le procedure concorsuali inerenti a profili professionali apicali, relative, quindi, all'area o categoria immediatamente sottostante all'area dirigenziale, nonché le procedure inerenti alle aree dirigenziali.

La lettera d) modifica infine la formulazione letterale della norma che consente la definizione - da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto relativi al periodo 2019-2021, in sede di revisione degli ordinamenti professionali - di tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area o categoria dall'esterno. La novella sostituisce il suddetto riferimento all'amministrazione di appartenenza con il riferimento ad una pluralità di amministrazioni - non necessariamente di appartenenza -, al fine di consentire l'applicazione delle tabelle anche per il personale, come quello in posizione di distacco o di comando, svolgente servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Per fornire un quadro completo ed organico della materia non possiamo poi esimerci dal menzionare anche la novità introdotta con l'art. 4, comma 1, del D. L. n. 61/2023, il quale ha previsto che *"Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori ... pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi ... quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali"*. Tale previsione di fatto determina la sospensione fino a settembre 2023, non solo per le amministrazioni dei territori interessati agli eventi alluvionali, ma per tutte le pubbliche amministrazioni, sull'intero territorio nazionale, di tutte le procedure concorsuali il cui termine per la presentazione delle candidature è ricompreso tra il 1° maggio e il 31 agosto.

Il successivo comma 4 detta invece alcune disposizioni volte a tutelare i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove nei territori alluvionati, che a causa dell'emergenza non abbiano potuto o rischiano di non poter partecipare alle relative prove concorsuali. In particolare, la disposizione prevede che:

- i candidati ammessi alle prove concorsuali il cui svolgimento è previsto nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023, che per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non siano in grado di partecipare alle predette prove, possono richiedere all'amministrazione di prevedere lo svolgimento di prove di recupero;
- i candidati che non abbiano potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data di entrata in vigore del decreto (2 giugno 2023), presentano l'istanza di cui sopra entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto.